

# Sentenze e pareri

## **Sindaco - Ordinanze - Contingibile e urgente - Tutela della salute - Situazione di potenziale pericolosità - Sufficienza - Fattispecie**

Posto che l'art. 50 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, a differenza di quanto previsto dall'art. 8 D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti ogniqualvolta insorgano in ambito locale emergenze sanitarie o di igiene pubblica che impongono l'improcrastinabile adozione di misure di contrasto del pericolo, senza recare una tassativa individuazione delle emergenze rilevanti, è legittima l'ordinanza che vieta la produzione e la commercializzazione di prodotti destinati all'alimentazione con riferimento alla potenziale pericolosità di un diffuso consumo di alimenti provenienti da colture inquinate, in assenza di un preventivo accertamento dell'esatta entità dei rischi connessi.

*Consiglio di Stato, sez. V, 1 luglio 2005, n. 3677 - Consiglio di Stato, n. 7-8/2005, I, 1205, M.*

## **Industria e commercio - Alimenti e bevande - Somministrazione non autorizzata - Sanzione ex art. 10 L. n. 287 del 1991 - Natura di illecito amministrativo proprio - Conseguenza**

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 10 comma 1 L. 25 agosto 1991 n. 287 a carico di "chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa", ha - nonostante l'uso del termine "chiunque" - carattere "proprio", ossia può essere commesso esclusivamente dall'imprenditore titolare dell'attività e non, in particolare, dal suo dipendente addetto alla somministrazione.

*Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2005, n. 6360 - Consiglio di Stato, n. 7-8/2005, II, 1344, M.*

## **Industria e commercio - Prodotti alimentari - Cattivo stato di conservazione - Reato ex art. 5 lett. B) L. 286 del 1962 - Configurabilità - Criterio di sufficienza**

In materia alimentare ai fini della configurabilità del reato previsto e punito dall'art. 5 lettera b) L. 30 aprile 1962 n. 283, non è necessario che il cattivo stato di conservazione si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, o a norme di comune esperienza.

*Cass. Sez. Pen. Sez. III, 10 giugno 2004, n. 26108 - Cons. Stato, n. 9/2005, II, 1583, M.*

## **Inquinamento - Smaltimento rifiuti - mancata indicazione nel registro carico e scarico - violazione ex art. 52 comma 2 D.L.vo n. 22 del 1997 - Nozione di rifiuto**

In tema di violazione dell'obbligo di procedere alla registrazione dei rifiuti sull'apposito registro di carico e scarico (art. 52 comma 2 D.l.vo 5 febbraio 1997 n. 22), per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore o il detentore si disfa, senza che assuma rilievo la circostanza che ciò avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto o il suo recupero, ovvero che il predetto abbia l'intenzione di riutilizzarla, a meno che, in quest'ultima ipotesi, non sia necessario alcun trattamento dei residui, sicché la sostanza può essere immediatamente utilizzata come materia prima.

*Cass. Civ., Sez. I, 18 aprile 2005, n. 7962 - Consiglio di Stato, n. 9/2005, II, 1558, M.*

## **Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Infortunio in itinere - Incidente del percorso dal posto di lavoro all'abitazione - Configurabilità.**

Deve riconoscersi come dipendente da causa di servizio l'infortunio di cui rimane vittima il dipendente mentre si reca alla sua abitazione al termine

del servizio, essendo esso ascrivibile alla categoria del c.d. infortunio in itinere, ravvisabile ogniqualvolta possa ritenersi un nesso di causalità tra l'attività lavorativa in senso ampio e l'evento dannoso.

*Cfr. IV Sez. 14 dicembre 2004, n. 7945*

*Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4952 - Consiglio di Stato, n. 9/2005, I, 1579, M.*

**Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio - Giudizio medico legale - Insindacabilità - Limite.**

Il giudizio medico legale circa la dipendenza d'infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di carattere tecnico-discrezionale, che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale.

*Giurisprudenza consolidata. Cfr. fra le tante, IV Sez. 16 marzo 2004 n. 1341, IV Sez. 10 luglio 2001 n. 3822 e 8 maggio 2002 n. 2483.*

*Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4958 - Cons. Stato, n. 9/2005, I, 1580, M.*

**Indennità di anzianità - Indennità buonuscita I.N.P.D.A.P. - Riliquidazione - Dipendenti cessati ante 30 novembre 1984 - Computabilità indennità integrativa speciale - Condizione.**

In base alle disposizioni contenute nell'art.3 L. 29 gennaio 1994 n. 87, i dipendenti pubblici collocati a riposo prima del 30 novembre 1984 hanno titolo alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P. col computo dell'indennità integrativa speciale (nelle misure previste in detta legge) ove il relativo rapporto previdenziale non sia ancora esaurito, intendendosi per tale non solo quello per il quale sia pendente un giudizio, ma anche quello rispetto al quale sia stata interrotta la prescrizione.

*Giurisprudenza consolidata. Cfr. tra le tante. Sez. 20 aprile 2004 n. 2225.*

*Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4438 - Cons. Stato, n. 9/2005, I, 1454, M.*

**Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - Indennità premio servizio I.N.P.D.A.P. - Controversie - Giurisdizione A.G.O. - Fattispecie.**

L'indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli Enti locali dell'I.N.A.D.E.L. (a cui è subentrato l'I.N.P.D.A.P.) ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale. (Nella specie, il pubblico dipendente - prima dell'Ente locale e poi dello Stato - aveva chiesto l'indennità premio di fine servizio esclusivamente per il periodo di lavoro

svolto presso l'Ente locale; enunciando il principio di cui in massima, le SS.UU. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo qualsiasi incidenza sulla giurisdizione della disciplina concernente la ricongiunzione (ai sensi della L. giugno 1954 n. 523).

*Cass. Civ., SS.UU., 5 aprile 2005, n. 6994 - Cons. Stato, n. 9/2005, II, 1542, M.*

**Indennità di anzianità - Indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P. - Inclusione indennità integrativa speciale - Controversie - Estinzione d'ufficio - Disciplina ex L. n. 87 del 1994 - Previsione di applicazione su domanda - Domande anteriori - Validità.**

Con riferimento alla L. 29 gennaio 1994 n. 87, che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima ed aventi per oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P. con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, prevedendo l'applicazione della nuova normativa su domanda da presentare entro il termine del 30 settembre 1994, le domande proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta restano valide, atteso che l'uso della nuova modulistica non è previsto a pena di nullità e che le nuove disposizioni nulla stabiliscono in ordine alle domande pregresse, implicitamente ammettendo che esse sono regolate ai sensi della normativa vigente al momento in cui le domande stesse vennero presentate.

*Cfr. Cass. Civ., 19 luglio 2003 n. 11308*

*Consiglio di Stato, Sez. Vi, 8 settembre 2005, n. 4594 - Consiglio di Stato, n.9/2005, I, 1502, M.*

**Stipendi, assegni e indennità - Dipendenti U.S.L. - Indennità rischio radiologico - Dipendenti non addetti alle strutture di radiologia - Quando spetta.**

L'indennità di rischio radiologico può essere riconosciuta anche a quei dipendenti dell'Amministrazione sanitaria che, pur non appartenendo formalmente alle strutture di radiologia, sono tenuti a prestare la loro opera professionale e abituale in condizioni di documentata esposizione continuativa e permanente al rischio radiologico non diverse da quelle proprie del personale di radiologia.

*Cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, V Sez. 27 settembre 1996 n. 1171*

*Tar Marche, 28 ottobre 2003, n. 1285 - Tar., n. 12/2003, I, 4684, M.*

**Procedimento disciplinare - Rapporti col procedimento penale - Istruttoria autonoma - In presenza di accertamenti definitivi in sede penale - Non occorre.**

In sede di procedimento disciplinare l'Amministrazione non è tenuta a svolgere una particolare istruttoria, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova, nel caso in cui dispone di accertamenti definitivi compiuti in sede penale, salvo l'obbligo di valutare autonomamente e discrezionalmente i fatti addebitati all'incolpato.

*Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 27 aprile 1993 n. 485 e Csi 29 dicembre 1997 n. 573.*

*Tar Lazio*, Sez. I ter, 17 novembre 2003, n. 10083 - *Tar.*, n. 12/2003, I, 4567, M.

**Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Concorso - Curriculum del vincitore - Accessibilità - Curricula altri aspiranti - Esclusione - Fattispecie.**

Il candidato ad un concorso a posti di pubblico impiego che sia risultato pretermesso nella graduatoria ha il diritto di accesso al curriculum del vincitore, ma non ai curricula degli altri aspiranti al conferimento del posto, per i quali prevale l'esigenza di riservatezza. (Nella specie, si trattava di posti di vice prefetto vicario).

*Tar Basilicata*, 7 febbraio 2004, n. 67 - *Tar.*, n. 12/2004, I, 45 H, M.

**1) Atto amministrativo - Accesso ai documenti - L. n. 241 del 1990 - Finalità - Fattispecie.**

**2) Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Casi di esclusione - Art. 24 L. n. 241 del 1990 - Portata.**

**3) Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Art. 8 D.P.R. n. 352 del 1992 - Modalità di esercizio e casi di esclusione - Riferimento all'art. 24 L. n. 241 del 1990.**

1. Nel sistema della L. 7 agosto 1990 n. 241, inteso a regolare in modo del tutto diverso dal passato i rapporti tra cittadini e Pubblica amministrazione realizzando una sintesi tra efficienza dell'Amministrazione e garanzia del privato attraverso i valori giuridici della legalità e della trasparenza, l'art. 22 legge n. 241 cit. mira ad assicurare la circolazione delle informazioni tra Pubbliche amministrazioni e tra Amministrazione e cittadino; pertanto, atteso la preminenza accordata all'interesse alla divulgazione degli atti, il fatto che l'Amministrazione si sia pronunciata in passato non inficia la successiva possibilità di una nuova richiesta di accesso e dunque, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 24 legge n. 241 cit., è illegittimo il nuovo diniego di accesso agli atti, anche endoprocedimentali, destinati ad influire sulla sfera giuridica, opposto dall'Amministrazione ai soggetti portatori di un interesse differenziato e interessati alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante.

2. Le ipotesi di esclusione dall'accesso agli atti previste dall'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 concernono ambiti in cui il bilanciamento degli interessi suggerisce di privilegiare l'inaccessibilità agli atti medesimi, in quanto si tratta di ipotesi che, per il loro spessore, giustificano il sacrificio delle situazioni giuridiche individuali.

3. Ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, la sfera delle attribuzioni specifiche delle Amministrazioni è strettamente delineata, nel senso che le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione dello stesso debbono essere disciplinati in relazione agli interessi tassativamente indicati nell'art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 o in altra sede idonea.

*Tar Sicilia - CT*, sez. II, 24 ottobre 2003, n. 1749 - *Tar.*, n. 12/2003

**1) Atto amministrativo - Accesso ai documenti -**

**Diniego - Impugnazione - Successivo deposito in giudizio del documento - Cessazione materia del contendere.**

**2) Controinteressato - In tema di accesso ai documenti - Impugnazione diniego per motivi di riservatezza - Soggetti terzi interessati - Sono controinteressati.**

**3) Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Atti professionali di consulenza - Parere giuridico a valenza endoprocedimentale - Accessibilità.**

1. La produzione in giudizio di un documento determina la sua conoscenza in capo alle parti del giudizio e fa cessare ogni interesse in ordine all'azione prevista dall'art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, intrapresa proprio per prendere visione di quel documento.

2. Il terzo al quale pertiene la documentazione amministrativa della quale è richiesta l'astensione ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 7 agosto 1990 n. 241, è controinteressato nei giudizi instaurati ai sensi dell'art. 25 della stessa legge.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione in sede istruttoria si è avvalsa di una consulenza giuridica esterna, il parere che è richiesto al professionista e da lui reso ha valenza endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell'atto finale; pertanto, in tal caso, il parere stesso, pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è comunque soggetto all'accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo.

*Cfr. Consiglio di Stato*, V Sez., 2 aprile 2001 n. 1893.

*Tar Campania - NA*, sez. V, 22 ottobre 2003, n. 13064 - *Tar.*, n. 12/2003, I, 4731, M.

**1) Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diritto - Prevalenza sull'esigenza di riservatezza - Condizione.**

**2) Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Interesse personale e concreto - Criterio di accertamento.**

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

2. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa non può configurarsi a guisa di azione popolare, finalizzata ad un controllo generalizzato della Pubblica amministrazione, atteso che essa non può trovarsi esposta ad una indeterminata azione estensiva in carenza di un preciso e specifico nesso tra la situazione giuridica vantata dal richiedente e l'interesse che legittima la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; pertanto, siffatto interesse legittimante deve essere personale e concreto, ossia serio, non emulativo, né ridicibile a mera curiosità e ricollegabile al richiedente in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualifi-



cata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

1 - Cfr. Consiglio di Stato, Ap. 4 febbraio 1997 n. 5;  
2 - Cfr. Consiglio di Stato, V Sez., 14 ottobre 1998 n. 1477, VI Sez., 19 luglio 1994 n. 1243 e, VI Sez., 7 dicembre 1993 n. 966.

Tar. Campania - Salerno, sez. I, 14 ottobre 2003, n. 1003 - Tar., n. 12/2003, I, 4751, M.

**Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Presso uffici periferici o tramite servizio postale - Diniego - Legittimità.**

Ai sensi della disciplina vigente in tema di diritto di accesso ai documenti (artt. 22 e 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 e D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352), in assenza di una previsione normativa che obblighi in tal senso l'Amministrazione, è legittimo il provvedimento che respinge la domanda di esercitare tale diritto presso un ufficio periferico dell'Amministrazione interessata o tramite il servizio postale.

Cfr. Consiglio di Stato, Ap., 2 luglio 2001 n. 5.  
Tar Calabria - CZ, sez. II, 13 ottobre 2003, n. 2883 - Tar., n. 12/2003, I, 4791, M.

**Atto amministrativo - Accesso ai documenti - Diniego - Per omessa indicazione specifico interesse - Legittimità.**

È legittimo il diniego di accesso ai documenti nel caso in cui la relativa istanza non prospetti il concreto e specifico interesse all'esercizio del diritto.

Tar Marche, 14 ottobre 2003, n. 1022 - Tar., n. 12/2003, I, 4682, M.

**Università degli studi - Studente universitario - Iscrizione - Numero chiuso - Finalità.**

L'introduzione del numero chiuso per l'accesso ad alcuni corsi universitari di tipo tecnico-professionale costituisce non un'arbitraria limitazione del diritto allo studio, ma una garanzia di qualità dell'insegnamento secondo standards europei, attraverso l'adozione di misure adeguate a garantire le previste qualità teoriche e pratiche dell'apprendimento, ivi compresa la determinazione di un rapporto di congruità tra disponibilità delle strutture e numero degli studenti.

Cfr. TAR Catania, I sez., 29 marzo 2001 n. 738  
(Tar Toscana, sez. I, 27 ottobre 2003, n. 5465 - Tar., n. 12/2003, I, 4675, M.)

**1) Atto amministrativo - Atto collegiale - Composizione del Collegio - Mera presenza di componente incompatibile - Irrilevanza.**

**2) Dispensa dal servizio - Scarso rendimento - Finalità - Correlazione a mancanze disciplinari - Possibilità.**

1. La presenza del componente dell'organo collegiale sul quale incombe l'obbligo di astensione è inidonea, ex se, ad influenzare la deliberazione adottata, in assenza di concreti elementi in senso contrario e facendo carico al soggetto che tale circostanza asserisce di fornire la prova che in concreto la situazione in cui versa il componente incompatibile ha influenzato il contenuto del provvedimento.

2. La dispensa dal servizio del pubblico dipendente per scarso rendimento è intesa ad estromettere dal servizio il dipendente che si sia dimostrato per un certo periodo di tempo del tutto inidoneo a svolgere i propri compiti in una valutazione globale del relativo comportamento, a prescindere da fatti specifici; pertanto, lo scarso rendimento, pur non necessariamente accompagnandosi a mancanze disciplinari, può da queste trarre ulteriore consistenza nella valutazione dell'insufficiente rendimento complessivo del dipendente stesso

1-Cfr. Cons. Stato, V Sez., 27 aprile 1990 n. 380  
2-Cfr. Cons. Stato, V Sez., 11 aprile 1990 n. 347 e 23 gennaio 1995 n. 113, nonché TAR Lazio, I Sez., 21 dicembre 1998 n. 3341.

(Tar Lazio, sez. I bis, 26 novembre 2003, n. 10954 - Tar., n. 12/2003, I, 4576, M.)

**Atto amministrativo - Atto collegiale - Composizione del Collegio - Astensione per inimicizia grave - Inimicizia per ragioni d'ufficio - Non è tale - Fattispecie.**

L'obbligo di astensione del componente di un organo collegiale, per grave inimicizia col soggetto interessato alla deliberazione da adottare, sussiste solo quando l'inimicizia sia determinata da motivi di interesse personale, estranei all'esercizio della funzione; pertanto, non sussiste l'obbligo di astensione da parte del membro di un collegio che sia stato querelato dal destinatario del provvedimento per ragioni attinenti al servizio.

Tar Veneto, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 5230 - Tar., n. 12/2003, I, 4635, M.

**Atto amministrativo - Contenuto e forma - Mancanza di firma - Inesistenza dell'atto.**

Gli atti giuridici redatti in forma scritta non si considerano venuti ad esistenza se non recano la sottoscrizione del soggetto che ne è autore; pertanto, la totale mancanza della sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto.

Cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 13 marzo 2001 n. 148 e T.A.R. L'Aquila 13 febbraio 1998 n. 423

Tar. Campania - Salerno, sez. II, 1 ottobre 2003, n. 936 - Tar., n. 12/2003, I, 4741, M)

**Atto amministrativo - Contenuto e forma - Provvedimento necessariamente scritto - Sottoscrizione titolare dell'ufficio - Necessità - Omissione - Nullità o inesistenza dell'atto.**

Il provvedimento amministrativo che debba essere redatto per iscritto rientra nel novero degli atti giuridici formali, e pertanto il relativo documento è costitutivo del contenuto giuridico; pertanto, la sottoscrizione deve provenire inequivocabilmente dalla persona che, secondo le norme della fattispecie, sia titolare dell'organo competente alla statuizione amministrativa, verificandosi in difetto la nullità (o inesistenza giuridica) del provvedimento.

Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 26 novembre 1991 n. 885  
Tar Campania-NA, sez. II, 3 ottobre 2003, n. 12393-Tar., n. 12/2003, I, 4714, M.